



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

PAUSA ESTIVA DEI TERMINI PROCESSUALI: ANALISI DELLE SOSPENSIONI FERALI 2025

Pubblicato il 15 Agosto 2025 di Sabatino Pizzano



Il sistema della giustizia tributaria italiana si caratterizza per un meccanismo consolidato di **sospensione dei termini processuali** durante il periodo estivo, che ogni anno dal primo al 31 agosto interrompe il decorso delle scadenze procedurali. Questo istituto giuridico, disciplinato dall'**articolo 1 della Legge 7 ottobre 1969, n. 742**, ha subito nel tempo significative modifiche che ne hanno ridotto la durata e ampliato il quadro normativo di riferimento.

L'evoluzione normativa della sospensione estiva

L'assetto attuale delle sospensioni feriali deriva da una stratificazione normativa che ha progressivamente affinato la disciplina originaria. L'**articolo 16 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132**, convertito in Legge 10 novembre 2014, n. 162, ha profondamente modificato il sistema precedente, riducendo da 46 a 31 giorni il periodo di interruzione dei termini processuali.

La modifica normativa del 2014 ha comportato il passaggio da una sospensione dal primo agosto al 15 settembre a quella attuale, limitata al solo mese di agosto. Questa trasformazione si inserisce in una logica di **efficientamento del sistema giudiziario** che ha interessato contemporaneamente magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, con la riduzione delle ferie annuali da 45 a 30 giorni.

Il quadro delle moratorie estive contemporanee

Oltre alla sospensione feriale tradizionale, il legislatore ha introdotto ulteriori meccanismi di pausa estiva. L'**articolo 7-quater, commi 16 e 17, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193**, convertito in Legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha istituito la cosiddetta "moratoria estiva" per la trasmissione documentale e i pagamenti conseguenti ai controlli automatici e formali, operativa dal primo agosto al 4 settembre.

Il **Decreto Legislativo 13 gennaio 2024, n. 1** ha ulteriormente ampliato il panorama delle sospensioni, introducendo all'articolo 10 il divieto di invio di specifiche tipologie di atti da parte dell'Agenzia delle Entrate durante due periodi dell'anno: dal primo al 31 agosto e dal primo al 31 dicembre. Tale disposizione, salvo casi di **indifferibilità e urgenza**, riguarda comunicazioni di irregolarità, liquidazioni automatiche, controlli formali e lettere di compliance.

Meccanismo operativo della sospensione processuale

Il funzionamento della sospensione feriale segue principi consolidati dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa. Durante i 31 giorni di agosto, **tutte le scadenze processuali si interrompono**, senza possibilità di invocare decadenze o prescrizioni. Il computo temporale segue le regole dell'**articolo 155 del Codice di Procedura Civile**, escludendo il giorno iniziale e considerando quello finale.

La sospensione opera secondo due modalità principali: quando il termine ha iniziato a decorrere prima del primo agosto, il tempo residuo riprende dal primo settembre; qualora invece il termine dovesse iniziare durante agosto, la decorrenza è differita al primo settembre. Questo meccanismo garantisce un **allungamento effettivo dei tempi processuali** che può raggiungere i 31 giorni aggiuntivi.

Atti e termini soggetti alla sospensione feriale

La sospensione feriale si applica a tutte le controversie tributarie e agli atti elencati nell'**articolo 19 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546**. Il perimetro applicativo comprende avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, provvedimenti sanzionatori, ruoli e cartelle di pagamento, dinieghi di agevolazioni, rifiuti di rimborso e ogni altro atto impugnabile davanti ai giudici

tributari.

L'effetto della sospensione si estende ai termini di pagamento degli atti impugnabili, generalmente collegati alle scadenze per proporre ricorso. La **Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 98/E del 1996** ha chiarito che la sospensione opera per tutti gli adempimenti processuali delle parti, includendo proposizione di ricorsi, costituzione in giudizio, deposito di documenti e memorie, impugnazioni e riassunzioni di causa.

Procedimenti esclusi dalla sospensione

L'**articolo 3 della Legge n. 742/1996** esclude espressamente dalla sospensione i procedimenti cautelari. Durante agosto, almeno una sezione delle commissioni tributarie deve assicurare lo svolgimento delle udienze relative a istanze cautelari, incluse richieste di ipoteca o autorizzazioni al sequestro conservativo a garanzia del credito fiscale.

La distinzione tra procedimenti ordinari e cautelari riveste particolare importanza pratica, poiché questi ultimi mantengono la loro urgenza anche durante il periodo feriale. Tale previsione risponde all'esigenza di **tutelare situazioni giuridiche che non tollerano dilazioni temporali** significative.

L'accertamento con adesione nel periodo feriale

Il **Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218**, modificato dal Decreto Legislativo 7 marzo 2024, n. 13, disciplina specificamente l'accertamento con adesione durante la sospensione feriale. L'**articolo 6, comma 3** prevede una sospensione di 90 giorni dei termini per ricorrere, decorrenti dalla presentazione dell'istanza di adesione.

Nei casi in cui il contribuente presenti istanza di adesione entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento, rettifica o recupero preceduto da schema di atto, la sospensione si riduce a 30 giorni. L'**articolo 7-quater, comma 18, del Decreto Legge n. 193/2016** ha chiarito definitivamente che le sospensioni dell'accertamento con adesione sono **cumulabili con quella feriale**, determinando un allungamento complessivo dei termini processuali.

Calcolo pratico dei termini durante la sospensione

L'applicazione pratica della sospensione feriale richiede particolare attenzione nel calcolo delle scadenze. Se un avviso di accertamento viene notificato il 15 luglio, il termine ordinario di 60 giorni per proporre ricorso, che normalmente scadrebbe il 13 settembre, viene prorogato al 14 ottobre a causa della sospensione di agosto.

Quando la scadenza del termine ricade durante la sospensione, l'intero periodo di agosto non viene computato. Un termine che dovrebbe scadere il 20 agosto viene automaticamente prorogato al 20 settembre, ottenendo così un **allungamento di 31 giorni**. Questa meccanica garantisce che nessun contribuente subisca pregiudizi dalla coincidenza tra scadenze processuali e periodo feriale.

Implicazioni per i versamenti tributari

La disciplina delle sospensioni feriali si estende anche ai versamenti tributari mediante specifiche previsioni normative. L'**articolo 37, comma 11-bis, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223** stabilisce che i versamenti con scadenza dal primo al 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto senza maggiorazioni.

Questo meccanismo, distinto dalla sospensione processuale, **tutela i contribuenti dalle difficoltà operative** del periodo estivo

senza creare sovrapposizioni con le scadenze settembrine. La proroga si applica automaticamente, senza necessità di istanze o comunicazioni specifiche da parte del contribuente.

Coordinamento con altre sospensioni normative

Il sistema delle sospensioni feriali si coordina con ulteriori meccanismi di interruzione dei termini previsti dalla normativa speciale. Le **sospensioni per calamità naturali**, come quelle disposte per le alluvioni in Emilia-Romagna, si sommano alla sospensione feriale ordinaria, determinando periodi di interruzione più prolungati per i soggetti interessati.

Analogamente, la **moratoria estiva per la trasmissione documentale** prevista dall'articolo 7-quater del Decreto Legge n. 193/2016 opera in parallelo alla sospensione processuale, creando un sistema integrato di tutele procedurali durante il periodo estivo.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA